

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di ragione e di Legge, tra:

- **ZACCARIA COSTRUZIONI SRL** con sede legale in Montese (MO) Via Ponticello n.154, C.F./Partita I.V.A n. 02378870360, rappresentata dalla Sig.ra PASSINI VALERIA, nata a Vignola (MO), il 31/08/1961, nella sua qualità di Legale Rappresentante d'ora innanzi indicata SUBAPPALTANTE

e

- **CROVETTI DANTE SRL**, con sede legale in Via Villaggio Artigiano n. 57 – Loc.Isolalunga – 41027 Pievepelago (MO), C.F./Partita I.V.A. 02027590369, rappresentata dal Sig. Bernardi Giuliano, nato a Montefiorino (MO), il 19/06/1946 codice fiscale BRNGLN46H19F503J, nella sua qualità di Legale Rappresentante, d'ora innanzi indicata SUBAPPALTATRICE

P R E M E S S O

- che la ZACCARIA COSTRUZIONI SRL ha ottenuto in appalto da Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, con sede in Pievepelago (MO), Via Tamburu' n.10, lavori aventi come oggetto:

PR-FESR 2021-2027.AZIONE 2.7.2 - BANDO PER IL RAFFORZAMENTO DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE (RECORE) DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DELLE AREE APERTE (PRATERIE E ARBUSTETI) ALL'INTERNO DEL COMPLESSO DEMANIALE DI PIEVEPELAGO ZONA "MONTE NUDA"

**E “COLLE IL BOSCHETTO” ED AREE LIMITROFE LOTTO 1.CIG
B92408568B CUP D88E24000200007**

- che l'IMPRESA APPALTATRICE intende affidare parte dei lavori ricevuti in appalto;
- che la SUBAPPALTATRICE è impresa dotata di competenze e capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché di capitali tali da garantire, autonomamente e con completa assunzione del rischio tecnico-economico, l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte;
- che la SUBAPPALTATRICE esaminato il tipo di lavoro dichiara di voler assumere in proprio a suo rischio e pericolo l'esecuzione degli stessi, come appresso dettagliatamente specificati alle condizioni di cui al presente contratto;
- che la SUBAPPALTATRICE ha fornito all'Impresa Appaltatrice la documentazione richiesta al fine di ottenere l'autorizzazione al subappalto.
- che non sussistono tra la Ditta Appaltatrice e la Ditta Subappaltatrice forme di controllo e di collegamento a norma dell'art. 2359 cod.civ..
- che il presente contratto di subappalto essendo stato stipulato prima del rilascio dell'autorizzazione, contiene la clausola secondo cui la sua efficacia è sottoposta alla condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione medesima.

TANTO PREMESSO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE SCRITTURA, SI CONVIENE E STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO.

1) OGGETTO DEL SUBAPPALTO.

L'IMPRESA APPALTATRICE affida alla SUBAPPALTATRICE che accetta, le seguenti lavorazioni: **“Opere di prese d'acqua, Realizzazione briglie in legno, decespugliamenti, sistemazione abbeveratoi, condotte tubi in polietilene, segnaletica (tabelle), strutture in legno, scavi, pozzetti in cemento, noli”**. L'esecuzione dovrà avvenire in conformità al progetto nonché alla descrizione dei lavori, al computo metrico ed all'elenco prezzi predisposto dall'Ente Committente.

Il subappalto comprende l'esecuzione delle opere sopra elencate, nella consistenza ed idoneità adeguate a dare completi e finiti, a regola d'arte, i lavori subappaltati, con piena autonomia di gestione e proprio rischio, da parte della SUBAPPALTATRICE.

La SUBAPPALTATRICE dichiara di aver preso conoscenza dei luoghi e delle opere da eseguire, avendo riscontrato direttamente sul posto l'ordine di grandezza dei lavori, la difficoltà e le tipologie e di averne tenuto conto nella determinazione della propria offerta.

2) TERMINI CONTRATTUALI.

I lavori dovranno iniziare appena la condizione dei luoghi lo renderà possibile, per poi avanzare armonicamente con le esigenze e rispettando i tempi previsti dall'appalto principale, con la necessaria sollecitudine e previdenza, con le priorità dettate dalla buona tecnica del costruire, senza provocare ritardi o rallentamenti nell'esecuzione delle lavorazioni contemporanee e successive.

Il programma dei lavori, redatto in contraddittorio prima dell'inizio delle lavorazioni, potrà subire modificazioni, da concordare con il tecnico

incaricato dall'IMPRESA APPALTATRICE, per comprovate cause di forza maggiore, tassativamente indicate in eccezionali avversità atmosferiche, calamità naturali, scioperi generali nazionali o di categoria, nonché per sospensioni ordinate dall'IMPRESA APPALTATRICE stessa per motivi non imputabili alla responsabilità della SUBAPPALTATRICE.

Qualora in corso di esecuzione, dovessero verificarsi ritardi rispetto al programma concordato, l'IMPRESA APPALTATRICE, previa diffida ad adempiere nel termine di 15 giorni, potrà risolvere il presente contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno. La SUBAPPALTATRICE è libera di adottare orari di lavoro con la massima autonomia discrezionale, con l'obbligo di osservare la normativa vigente, nonché le limitazioni dipendenti dall'organizzazione dei lavori concordati con l'IMPRESA APPALTATRICE nel programma dei lavori.

3) VERIFICA DEI LAVORI.

Entro 30 giorni dalla comunicazione di ultimazione, le parti provvederanno in contraddittorio alla verifica delle opere eseguite, mediante la redazione di apposito verbale nel quale potranno scrivere le proprie osservazioni e riserve.

La SUBAPPALTATRICE è tenuta ad eliminare tutti i vizi riscontrati al momento della verifica, fino al completo e regolare adempimento di tutte le obbligazioni.

La verifica delle opere conclusa positivamente tra le parti, come sopra previsto, non ne comporta l'automatica accettazione, restando condizionata al collaudo generale di tutte le opere da parte del Committente.

In tal senso la SUBAPPALTATRICE si impegna fin d'ora a tenere sollevato e indenne l'IMPRESA APPALTATRICE da qualsiasi conseguenza pregiudizievole contestazione o quant'altro dovesse emergere in sede di collaudo definitivo dell'opera, in relazione alle opere oggetto del presente contratto, ritenendosi obbligato a intervenire e riparare a proprie spese i difetti riscontrati.

4) CORRISPETTIVO.

Premesso che i lavori vengono affidati a misura e la loro contabilizzazione verrà redatta sulla quantità effettivamente poste in opera, l'importo presunto per l'esecuzione di tutti i lavori affidati e per l'adempimento di tutte le obbligazioni e rischi contrattuali assunti è di circa **€. 76.600,00** (Euro settantaseimilaseicento/00) di cui € 2.136,00 per oneri sicurezza.

5) PAGAMENTI.

La fatturazione sarà effettuata sulla base di SAL redatti con la stessa cadenza di quelli redatti tra la Committente e l'Impresa Appaltatrice.

Il prezzo delle prestazioni contrattuali come sopra pattuito, verrà pagato a mezzo Bonifico Bancario nel termine di 5 (cinque) gg. dalla data dell'incasso da parte dell'Appaltatore del SAL a cui si riferiscono le prestazioni subappaltate, siano esse in acconto che a saldo. Tale importo è tuttavia stabilito in via presuntiva. Esso pertanto non vincola il risultato finale della liquidazione, potendo quest'ultima variare, in aumento o diminuzione, in ragione della quantità di opere effettivamente eseguite dal Subappaltatore, alla cui misurazione le parti procederanno in contraddittorio. Sono infine a carico del Subappaltatore tutte le spese contrattuali inerenti al presente atto e ad esso conseguenti.

Il Subappaltatore informa sin d'ora l'Appaltatore che i crediti derivanti dal presente contratto potranno essere oggetto di smobilizzo finanziario a mezzo anticipo fatture bancario; tale anticipo potrà eventualmente essere notificata all'appaltatore a mezzo PEC direttamente dall'Istituto Bancario, con richiesta di accettazione che l'Appaltatore si impegna a fornire tempestivamente alla Banca richiedente.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'impresa CROVETTI DANTE SRL, pur essendo piccola impresa, conferma i termini e le condizioni di pagamento pattuite con l'Appaltatore, proprio Committente, e rinuncia al diritto di percepire il corrispettivo del contratto di subappalto direttamente dalla Stazione Appaltante, tenendola indenne da qualsivoglia pretesa o azione al riguardo. L'impresa CROVETTI DANTE SRL si impegna a fornire all'Appaltatore le fatture quietanzate relative alle somme di volta in volta corrisposte dalla ZACCARIA COSTRUZIONI SRL al fine di trasmetterle alla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore prende altresì atto che, in caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento.

L'impresa CROVETTI DANTE SRL, in qualità di SUBAPPALTATRICE dell'impresa ZACCARIA COSTRUZIONI SRL nell'ambito del contratto sottoscritto, identificato con il CIG B92408568B CUP D88E24000200007, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'impresa CROVETTI DANTE SRL, in qualità di SUBAPPALTATRICE dell'impresa ZACCARIA COSTRUZIONI SRL si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, della notizia

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'impresa ZACCARIA COSTRUZIONI SRL, in qualità di APPALTATRICE dell'impresa CROVETTI DANTE SRL, si impegna ad inviare copia del presente contratto al predetto Servizio Amministrativo.

6) REVISIONE PREZZI

Le parti come sopra identificate prendono atto che la revisione prezzi, riferita alle prestazioni o lavorazioni oggetto di subappalto, verranno determinate in coerenza con quanto previsto dagli artt. 8 e 14 dell'All. II-2bis del D.Lgs. 36/2023 che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, comma 2, del medesimo D.Lgs. 36/2023.

7) DURC DI CONGRUITA'

Il cantiere è soggetto a Durc di Congruità.

Le parti prendono atto che dall'1 novembre 2021 è previsto l'obbligo, da parte degli enti preposti, della verifica della congruità della manodopera impiegata in cantiere, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati (di importo complessivo pari o superiore ad € 70.000,00) eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti qualsiasi titolo nella loro esecuzione, ai sensi del Decreto Ministeriale del 25.06.2021 n.143 (Durc di Congruità) di attuazione dell'art. 8, comma 10-bis, del D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120 dell'11.09.2020, in relazione a quanto stabilito dall'Accordo Collettivo del 10 settembre 2020 dalle Parti Sociali Nazionali.

Al momento dell'apertura del cantiere sarà fornito il codice CUC per procedere alla Denuncia Mensile alla Cassa Edile (MUT) del cantiere di

cui sopra, per il contratto di subappalto in essere tra il SUBAPPALTATORE e l'APPALTATORE.

Qualora l'impresa APPALTATRICE, nell'ambito dei controlli per il rilascio del durc di congruità, dovesse risultare non congrua per responsabilità imputabili al SUBAPPALTATORE, quest'ultimo risponderà delle irregolarità delle proprie denunce e/o del mancato versamento dei propri contributi cassa edile, manlevando l'APPALTATORE.

In caso di non congruità imputabile al SUBAPPALTATORE, l'APPALTATORE recupererà e/o tratterà al SUBAPPALTATORE l'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita con la congruità, che la l'APPALTATORE dovrà versare alla cassa edile/edilcassa per regolarizzare la posizione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'APPALTATORE a causa di tale incongruità.

8) DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO.

E' vietata la cessione, in qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dalla stipulazione del presente contratto.

9) RAPPORTI TRA IMPRESA APPALTATRICE E IMPRESA SUBAPPALTATRICE.

Tutti i rapporti tra l'IMPRESA APPALTATRICE e SUBAPPALTATRICE dovranno avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge, del presente contratto e dei suoi allegati.

La rappresentanza dell'IMPRESA APPALTATRICE in cantiere è affidata al Direttore tecnico che sarà l'unico abilitato a sottoscrivere i documenti di

cantiere, a trasmettere alla SUBAPPALTATRICE le comunicazioni o le disposizioni necessarie all'esecuzione dei lavori.

In ogni caso l'IMPRESA APPALTATRICE potrà, a propria discrezione, operare tutti i controlli sul regolare svolgimento delle lavorazioni e sul completo adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte della SUBAPPALTATRICE, nonché sul rispetto delle norme antinfortunistiche.

10) VARIANTI.

L'IMPRESA APPALTATRICE potrà ordinare varianti qualitative e quantitative alle opere, assumendo nei confronti del Committente ogni responsabilità al riguardo.

L'IMPRESA APPALTATRICE si riserva, con preavviso di 15 giorni, di eseguire direttamente lavorazioni subappaltate con il presente contratto, a propria insindacabile discrezione, senza alcun compenso o risarcimento in favore della SUBAPPALTATRICE.

11) GARANZIE DELLA SUBAPPALTATRICE.

La SUBAPPALTATRICE si assume, con la stipula del presente contratto, la responsabilità tecnica ed amministrativa della realizzazione dell'opera; la SUBAPPALTATRICE garantisce altresì all'IMPRESA APPALTATRICE che i lavori saranno eseguiti in conformità ai disegni e alle specifiche tecniche e che avranno le qualità previste.

La SUBAPPALTATRICE si impegna a fornire le garanzie di cui agli artt.1667, 1668 e 1669 del Codice Civile.

12) RESPONSABILITA' DELLA SUBAPPALTATRICE.

La SUBAPPALTATRICE è responsabile dei danni che possono verificarsi sia verso l'IMPRESA APPALTATRICE, nonché verso terzi in relazione all'esecuzione delle opere previste dal presente contratto.

La SUBAPPALTATRICE è inoltre responsabile dei danni che, per sua colpa, possano verificarsi in conseguenza dei lavori subappaltati, a persone e cose, senza alcuna limitazione, esclusi i danni derivanti dalla violazione di norme urbanistiche e/o edilizie. Pertanto la SUBAPPALTATRICE dovrà adottare, durante l'esecuzione delle opere subappaltate, tutte le precauzioni e le predisposizioni necessarie per evitare danni a persone e cose e si impegna fin d'ora a riparare a proprie spese eventuali danni, assumendone la responsabilità. In relazione a quanto esposto, la SUBAPPALTATRICE si impegna a stipulare con primaria compagnia di assicurazioni polizza per la responsabilità civile verso terzi con adeguata copertura.

13) OBBLIGHI ED ONERI DELLA SUBAPPALTATRICE.

La SUBAPPALTATRICE si obbliga a trasmettere all'IMPRESA APPALTATRICE prima dell'inizio dei lavori l'accettazione del Piano della Sicurezza e del Piano di Sicurezza e Coordinamento recanti l'indicazione delle attrezzature impiegate e delle misure idonee a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, in conformità alle normative vigenti (D.Lgs 81 del 09/04/2008).

Nei limiti di quanto ad essa affidato sono a carico dell'Impresa Subappaltatrice i seguenti oneri:

- Gli oneri di vitto, alloggio, trasferte contributi, assicurazioni, etc.;
- L'assistenza tecnica continuativa nelle fasi di realizzazione delle opere, di controllo alle proprie maestranze e di collegamento con i tecnici dell'Impresa Appaltatrice;
- Tutti i trasporti dei propri materiali, attrezzature, dalla propria sede al cantiere e viceversa;

- Esecuzione del tracciamento e della picchettazione delle opere, la verifica delle misure e delle quantità delle opere da realizzare direttamente in loco e sotto la propria diretta responsabilità;
- Obbligo per quanto non espressamente previsto o derogato nel presente contratto ad ottemperare e sottostare a tutte le limitazioni, obblighi ed oneri previsti a carico della ZACCARIA COSTRUZIONI SRL nel contratto stipulato con il Committente;
- Quant'altro non espressamente richiamato nel presente contratto che si rendesse necessario per dare le opere assegnate finite e collaudabili.

E' condizione imprescindibile per una tempestiva esecuzione delle opere una stretta correlazione operativa tra le attività assegnate all'Impresa SUBAPPALTATRICE e le attività dell'IMPRESA APPALTATRICE.

14) OBBLIGHI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

- Tutti i costi dei materiali;
- Autorizzazione e permessi per l'ottenimento della libera disponibilità delle aree da occupare per i lavori;
- il pagamento del prezzo secondo le modalità enunciate nel precedente art.5;
- L'IVA sul corrispettivo di Contratto.

15) PERSONALE.

La SUBAPPALTATRICE si impegna ad utilizzare tutta la manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori che sarà regolarmente retribuita secondo i contratti di categoria e assicurata presso gli Istituti Previdenziali a norma di legge. La SUBAPPALTATRICE dichiara che tutto il personale di cui si serve è alle sue dirette dipendenze e regolarmente iscritto agli

istituti Previdenziali e Mutualistici conformemente alle leggi vigenti in materia.

Si obbliga comunque espressamente alla scrupolosa osservanza delle norme sulle assicurazioni generali obbligatorie e di quelle in ogni caso previste per il settore edile, nonché di avere apposita polizza assicurativa dei rischi RCO e RCT.

La SUBAPPALTATRICE dichiara di essere tenuta ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, oltre alle leggi in materia del lavoro e della sicurezza, i contratti collettivi vigenti per il settore e si obbliga alla loro puntuale applicazione, garantendo in particolare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle applicate dai contratti collettivi in vigore nel momento e nel luogo di esecuzione del contratto.

In particolare dichiara di applicare il CCNL Edilizia PMI Aniem Confapi Cod.F018.

La liquidazione, in favore della SUBAPPALTATRICE, delle trattenute a garanzia, è subordinata all'esibizione dei documenti e registri comprovanti l'osservanza tempestiva degli obblighi imposti dalle norme di cui sopra, relativi al personale utilizzato nel periodo di esecuzione del presente contratto.

L'IMPRESA APPALTATRICE ha diritto di controllare che la gestione del cantiere e l'adempimento degli obblighi di cui sopra sia osservata da parte della SUBAPPALTATRICE.

Nel caso l'IMPRESA APPALTATRICE verifichi situazioni di inosservanza delle norme di gestione del cantiere non conforme alle disposizioni di legge e dei contratti collettivi applicabili, procederà alla diffida, a mezzo lettera raccomandata, o in casi urgenti con qualsiasi mezzo equivalente,

alla immediata cessazione dei comportamenti e alla rimozione degli effetti. Qualora la SUBAPPALTATRICE non provveda nei tempi strettamente necessari a quanto richiesto, il contratto si riterrà immediatamente risolto senza necessità di ulteriori atti e con l'incameramento, a titolo di penale delle garanzie ritenute.

L'IMPRESA APPALTATRICE sospenderà i lavori, comunicando contestualmente alla SUBAPPALTATRICE a mezzo raccomandata A.R., tale insindacabile decisione.

La SUBAPPALTATRICE autorizza sin d'ora irrevocabilmente l'IMPRESA APPALTATRICE a ricevere le opere nello stato in cui si trovano, con la redazione del verbale di cui all'art.3, e a non versare, sino a completa definizione delle questioni sorte, le trattenute a garanzia, fermo restando il diritto ad ogni maggior danno subito dall'IMPRESA APPALTATRICE.

16) SICUREZZA DEI LAVORI.

La SUBAPPALTATRICE s'impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi imposti all'imprenditore ai sensi dell'art.2087 del Codice Civile sostenendo a suo carico la piena e totale responsabilità di qualsiasi infortunio si verifichi, rimettendosi l'IMPRESA APPALTATRICE alla SUBAPPALTATRICE per quanto riguarda la condotta dei lavori, la scelta del modo migliore per eseguirli e per adottare tutte le precauzioni atte ad evitare infortuni e danni a dipendenti e terzi.

17) SUBAFFIDAMENTO.

E' espressamente vietata ogni ipotesi di subaffidamento.

18) DISPOSIZIONI FINALI.

Qualsiasi modifica, variante, agevolazione, concessione, impegno o quant'altro in deroga al presente contratto preliminare o non previsto nello stesso deve risultare da un altro atto scritto; in nessun caso varrà la prova testimoniale. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile (artt.1655 ss.) in materia di appalto.

La validità del presente contratto è subordinata all'autorizzazione da parte della Amministrazione Appaltante ai sensi della Legge 13/09/1982 n° 646, come modificata dalla Legge 19/03/1990 n° 55 e successive modificazioni ed integrazioni (legge antimafia). In base a quanto richiesto dal "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici", le sottoscritte imprese **ZACCARIA COSTRUZIONI SRL e CROVETTI DANTE SRL, DICHIARANO** di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia

determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

19) FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia dovesse tra le parti insorgere in merito all'esecuzione ed interpretazione del presente contratto sarà competente il Foro di Modena.

20) PRIVACY – Informativa per il trattamento dei dati personali.

Le parti si danno reciprocamente atto che il trattamento dei dati personali verrà eseguito solo ed esclusivamente per quanto necessario a dare attuazione al presente contratto e a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione, anche fiscale, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, nonché dal Regolamento UE n. 2016/679.

2. Ciascuna parte riconosce alla controparte i diritti di cui al D. Lgs. 30/6/2003, n.196 così come modificato dal D. Lgs. 10/08/2018 n. 101, nonché di cui al Regolamento UE n. 2016/679.

3. Il subcontraente dichiara di avere ricevuto dall'appaltatore l'informativa al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR – General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679, nonché del D. Lgs. 101/2018 e con la sottoscrizione del presente contratto acconsente al relativo trattamento dei dati.

21) ART. 28 - D.LGS. N. 231 DEL 2001 (DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE

**GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE
PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA, A NORMA DELL'ARTICOLO
11 DELLA LEGGE 29 SETTEMBRE 2000, N. 300**

Le Parti si impegnano al più ligio rispetto della normativa vigente e dichiarano, in particolare, di essere a conoscenza del contenuto del d.lgs. n. 231 del 2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300). Di conseguenza, le Parti sono tenute ad astenersi da qualsiasi comportamento illecito dipendente da reato disciplinato dalla suddetta legge, indipendentemente dal fatto che il crimine sia stato realmente commesso e indagato o meno.

Il Subappaltatore, inoltre, dichiara di essere a conoscenza del Codice Etico del Committente – pubblicato sul sito internet di Zaccaria Costruzioni s.r.l. all'indirizzo <http://www.zaccariacostruzioni.it> – e di impegnarsi a rispettarlo.

Se il Subappaltatore non fa fronte a tale obbligo, Zaccaria Costruzioni s.r.l. considererà questa circostanza alla stregua di una violazione della fiducia su cui si basa il rapporto tra le Parti ed una grave infrazione delle presenti condizioni, e potrà esercitare il diritto di rescindere immediatamente l'accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c. – come peraltro previsto nel documento della Società denominato "Parte speciale B – Sistema sanzionatorio" – nonché ottenere un equo importo da determinarsi a compenso dei danni eventualmente subiti.

22) RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Le parti, come sopra identificate, si dichiarano responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto di subappalto così come previsto all'art. 119, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Letto, approvato, sottoscritto.

Li 21/05/2026

LA SUBAPPALTATRICE

CROVETTI DANTE Srl

Bernardi Giuliano

CROVETTI DANTE S.R.L.
Costruzioni Edili e Stradali
Calcestruzzo preconfezionato
Via Villaggio Artigiano, 57- Loc. Isolalunga
41027 PIEVEFELAGG (MO)
Tel. 0536 71843 Fax 71401
C.F./P.IVA 02027590369

L'APPALTATRICE

ZACCARIA COSTRUZIONI SRL

Valeria Passini
ZACCARIA COSTRUZIONI S.r.l.
Amministratore Unico
(Passini Valeria)